

Crisi, uno scudo sui creditori

Garanzia gratuita dell'80% sulle operazioni finanziarie

Pagina a cura
DI CINZIA DE STEFANIS

Una garanzia strategica per le aziende in crisi. Parliamo delle Pmi fornitrici ovvero creditrici di società in amministrazione straordinaria che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico. A queste viene riconosciuta da parte dello stato una garanzia gratuita e diretta dell'80% per l'accesso al fondo Pmi. Ai fini della valutazione economica finanziaria verrà concessa una riduzione del 20% dei valori di riferimento di ciascun indice nonché dei valori intermedi per l'assegnazione dei punteggi. Per la concessione delle garanzie dirette e delle controgaranzie in favore delle imprese sarà utilizzata nell'ambito delle risorse disponibili del fondo di garanzia la quota di riserva pari a 35 milioni di euro. È con la circolare del medio credito centrale (soggetto gestore del fondo Pmi) del 27 gennaio 2017 n. 1 che sono state aggiornate le disposizioni operative del fondo per la concessione delle garanzie statali per le aziende in crisi. Ricordiamo che con il decreto interministeriale Mise e Mef del 12 gennaio 2017 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 12 gennaio 2017 n. 9) sono state fissate le modalità di accesso al fondo nazionale di garanzia.

Modalità operative di accesso al fondo di garanzia Pmi. Alla richiesta di garanzie dirette e di controgaranzie su finanziamenti da concedere alle Pmi deve essere allegata, a pena di esclusione, un'attestazione del commissario dell'impresa debitrice che l'azienda beneficiaria ne è fornitrice o creditrice ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge n. 1/2015. La

Come funziona la garanzia statale

Alle Pmi beneficiarie si applicano i seguenti benefici:

- la garanzia viene concessa a titolo gratuito;
- la garanzia diretta e la controgaranzia del fondo sono rilasciate sulle operazioni finanziarie da concedere alle Pmi beneficiarie fino all'importo massimo garantito dal fondo di euro 2.500.000,00 e a condizione che sulle operazioni finanziarie assistite dalla garanzia diretta o dalla controgaranzia del fondo non venga acquisita dai soggetti finanziatori nessun'altra garanzia reale, bancaria, personale o assicurativa;
- la garanzia diretta interviene fino alla misura massima dell'80 per cento dell'ammontare dell'esposizione per capitale e interessi, contrattuali e di mora, dei soggetti finanziatori nei confronti delle Pmi beneficiarie;
- la delibera della richiesta di garanzia viene adottata in via prioritaria, entro trenta giorni dall'arrivo della richiesta e dal completamento della stessa

garanzia diretta e la controgaranzia del fondo sono rilasciate sulle operazioni finanziarie da concedere alle Pmi beneficiarie:

- fino all'importo massimo garantito dal fondo di euro 2.500.000,00;
- senza alcun onere o spesa;
- a condizione che sulle operazioni finanziarie assistite dalla garanzia diretta o dalla controgaranzia del fondo non venga acquisita dai soggetti finanziatori nessun'altra garanzia reale, bancaria, personale o assicurativa.

Garanzia diretta e controgaranzia. La garanzia diretta del fondo è concessa in favore delle Pmi beneficiarie fino alla misura massima dell'80% dell'ammontare delle operazioni finanziarie ammissibili. Nei limiti dell'importo massimo garantito deliberato dal Consiglio di gestione, la garanzia diretta interviene fino alla misura massima dell'80% dell'ammontare dell'esposizione per capitale e interessi, contrattuali e di mora, dei soggetti finanziatori nei confronti delle Pmi

beneficiarie, calcolato al sessantesimo giorno successivo all'avvio delle procedure di recupero così come regolate dalle disposizioni operative.


La controgaranzia del fondo è concessa in favore delle Pmi beneficiarie fino alla misura massima dell'80% dell'ammontare delle operazioni finanziarie ammissibili, con copertura fino all'80% da parte del soggetto richiedente la controgaranzia stessa.

Nei limiti dell'importo massimo garantito deliberato dal consiglio di gestione, la controgaranzia interviene fino alla misura massima dell'80% della somma liquidata dal soggetto richiedente al soggetto finanziatore.

Le richieste di garanzia diretta e controgaranzia relative alle operazioni finanziarie da concedere in favore delle imprese sono deliberate dal consiglio di gestione, in via prioritaria,

entro trenta giorni dall'arrivo della richiesta o dal completamento della stessa.

Soggetti beneficiari. I soggetti beneficiari finali, ai quali viene concessa la garanzia pubblica, sono le piccole e medie imprese (così come definite dalla norma-



tiva europea), comprese le imprese artigiane, presenti sul territorio nazionale, economicamente sane e appartenenti a qualsiasi settore, a esclusione dei settori ritenu-

ti sensibili dall'Unione Europea. Sono, inoltre, soggetti beneficiari finali i consorzi e le società consortili, costituiti tra piccole e medie imprese di cui gli articoli 17, 18, 19 e 23 della legge 5 gennaio 1991, n. 317 e le società consortili miste di cui all'articolo 27 della medesima legge. Sono infine ammissibili alla garanzia del fondo i professionisti iscritti agli ordini professionali e quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge.

Ad accedere alla garanzia del fondo sono soprattutto microimprese (59,7%), cui seguono le piccole imprese (31,3%) e le imprese di medie dimensioni (8,6%). Le imprese artigiane rappresentano una buona parte dell'operatività del fondo centrale: hanno presentato nel 2016 più di 23.333 operazioni, pari al 20,4% del totale.

A seconda della natura del soggetto che si rivolge al fondo centrale di garanzia esistono diverse modalità di intervento:

- **garanzia diretta:** indica la garanzia prestata dal fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori. In questo caso, l'impresa che necessita di un finanziamento può chiedere alla banca di garantire l'operazione con la garanzia pubblica.

L'attivazione di questa garanzia è a rischio zero per la banca che, in caso di insolvenza dell'impresa, viene risarcita dal Fondo e, in caso di eventuale esaurimento di fondi di quest'ultimo, direttamente dallo Stato;

- **Controgaranzia:** indica la garanzia prestata dal fondo a favore dei Confidi, e degli altri fondi di garanzia. In questo caso l'impresa si rivolge a un confidi o ad altro fondo di garanzia che provvederanno a inviare la domanda di controgaranzia al fondo;

- **Cogaranzia:** indica la garanzia prestata dal fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente ai confidi, agli altri fondi di garanzia ovvero ai fondi di garanzia istituiti nell'ambito dell'Unione Europea o da essa cofinanziati.